



SENT. n. 56/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori Magistrati

BENIGNI dott. Alessandro

Presidente f.f.

GRASSO dott. Antonino

Consigliere

DEL POZZO dott.ssa Adriana

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto, iscritto al n. 21419 del registro di segreteria, nei confronti dell'agente contabile sig.ra ENRICA SPINOGLIO (c.f. SPNNRC28E67G858I), in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare destinata a locazioni brevi sita in Loano, via Aurelia n. 376/3, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Sara Minutolo e Guido Anetrini, entrambi del Foro di Torino, i quali hanno indicato gli indirizzi di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni (saraminutolo@pec.ordineavvocatitorino.it e guid oanetrini@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Minutolo in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 74

Vista la relazione del magistrato istruttore n. 410/2023;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30.5.2024, il relatore, dott.ssa Adriana Del

	Pozzo, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procura-	
	tore Generale dott.ssa Simona Desi, e l'avv. Anetrini, per l'agente contabile.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 410/2023, il magistrato istruttore, a seguito dell'esame del	
	conto giudiziale n. 38743, relativo alla riscossione e al versamento dell'impo-	
	sta di soggiorno, nel periodo 1.1.2018-31.12.2018, da parte della sig.ra Enrica	
	Spinoglio, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare destinata a locazioni	
	brevi sita in Loano, via Aurelia n. 376/3, lo ha sottoposto all'esame collegiale	
	ai soli fini della declaratoria di irregolarità e dell'eventuale successivo disca-	
	rico del contabile a causa della sua lacunosità, in quanto non riportante in modo	
	congruente il carico e lo scarico e perciò non consentendo di evincere se sia	
	stata versata o meno l'intera imposta di soggiorno e di escludere eventuali re-	
	sponsabilità. È stata, inoltre, rilevata l'assenza di bollettari o ricevute, non tra-	
	smesse.	
	2. L'8.5.2024, l'avv. Anetrini ha depositato memoria, corredata da documen-	
	tazione, nell'interesse della sig.ra Spinoglio, con cui espone che nell'anno	
	2018 la propria assistita stipulava tre contratti di locazione per uso vacanze	
	della suddetta unità immobiliare di sua proprietà, riversando nelle casse	
	dell'Ente locale l'imposta di soggiorno incassata dai conduttori e presentando la	
	prescritta dichiarazione annuale.	
	La difesa rimarca che l'agente contabile, pur omettendo di indicare i versamenti	
	in tesoreria, inseriva correttamente i dati ai fini della liquidazione dell'imposta.	
	Qualunque omissione riferibile alla sig.ra Spinoglio sarebbe, dunque, da ritenersi	
	meramente formale, ciò che troverebbe conferma nell'avvenuta parificazione, da	
	2	

	parte dell'Amministrazione, del conto deferito all'esame di questo Collegio.	
	La difesa insta, pertanto, per il discarico dell'agente contabile, con vittoria delle	
	spese.	
	3. Con atto dell'8.5.2024 la Procura Regionale, preliminarmente dedotta la per-	
	sistente qualifica di agenti contabili dei gestori delle attività ricettive incaricati	
	della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno e, conseguente-	
	mente, la sussistenza della giurisdizione contabile anche dopo la novella di cui	
	all'art. 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con	
	modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attributiva per i gestori delle	
	attività ricettive della qualifica di "responsabili d'imposta", da interpretarsi re-	
	troattivamente per effetto dell'art. 5- <i>quiquies</i> del decreto-legge 21 ottobre	
	2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.	
	215, esprime l'avviso che il conto giudiziale debba " <i>comprendere il carico, lo</i>	
	<i>scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza</i> " (secondo la pre-	
	visione degli artt. 616 e 621 del R.D. 23.5.1924, n. 827) e che, di conseguenza,	
	sia necessario lo stesso indichi non solo le entrate riscosse a titolo di imposta	
	di soggiorno e versate al Comune (gestione di cassa), ma anche quelle che, ai	
	sensi del relativo regolamento comunale, risultano da riscuotere in base all'en-	
	tità capitaria del tributo e alle effettive presenze dei clienti nella struttura, te-	
	nuto conto delle eventuali esenzioni ed agevolazioni (conto "di diritto"). Alla	
	stregua di siffatte argomentazioni, il conto oggetto dell'odierno esame sarebbe	
	stato presentato in una forma tale da non consentire l'emersione della consi-	
	stenza di cassa necessaria ai fini della corretta compilazione del conto giudi-	
	ziale. L'irregolare compilazione del modello 21 non consentirebbe di verificare	
	la correttezza del calcolo dell'imposta e, quindi, se essa sia stata versata, o	
	3	

	meno, per intero.	
	Il Requirente rassegna, perciò, le seguenti conclusioni <i>“Voglia Codesta Ecc.</i>	
	<i>ma Corte, in via principale, dichiarare non regolare il conto n. 38743 e ordi-</i>	
	<i>nare all’agente contabile di redigere nuovamente il conto della riscossione</i>	
	<i>dell’imposta di soggiorno, comprensivo della determinazione del tributo ac-</i>	
	<i>certato”</i> .	
	4. All’odierna udienza, il P.M. ha confermato le conclusioni sopra riportate,	
	mentre la difesa della sig.ra Spinoglio ha insistito per il discarico, rimettendosi	
	alla decisione del Collegio quanto alla contestata irregolarità del conto, in ogni	
	caso con vittoria delle spese di giustizia.	
	All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. L’odierno giudizio verte sulla regolarità del conto n. 38743, compilato dalla	
	sig.ra Spinoglio, agente contabile esterno del Comune di Loano quale proprie-	
	taria dell’immobile, adibito a locazioni brevi, sito in Loano, via Aurelia n. 376/3,	
	onerata della riscossione e del versamento dell’imposta di soggiorno dovuta	
	dai conduttori.	
	1.1. La possibilità, per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni	
	nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città	
	d’arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a	
	carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio ter-	
	ritorio è prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23	
	<i>(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)</i> .	
	Trattasi di un’imposta di scopo, in quanto il relativo gettito è destinato a finan-	
	ziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle	
	4	

	strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni	
	culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché - a	
	decorrere dall'entrata in vigore della legge 30.12.2023, n. 213 (<i>Bilancio di pre-</i>	
	<i>visione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il</i>	
	<i>triennio 2024-2026</i>), il cui art. 1, comma 493, ha modificato l'ultimo periodo	
	del citato comma 1 - <i>“i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei</i>	
	<i>rifiuti”</i> .	
	1.2. Il decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge	
	21.6.2017, n. 96, ha previsto l'imposta di soggiorno anche per le c.d. “locazioni	
	brevi”, come definite dall'art. 4, comma 1, con riferimento ai “ <i>contratti di lo-</i>	
	<i>cazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni sti-</i>	
	<i>pulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, diret-</i>	
	<i>tamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobi-</i>	
	<i>liare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto</i>	
	<i>persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immo-</i>	
	<i>biliari da locare”</i> . Il successivo comma 5-ter dell'art. 4, introdotto dalla legge	
	di conversione, già disponeva che “ <i>il soggetto che incassa il canone o il corri-</i>	
	<i>spettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispet-</i>	
	<i>tivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo</i>	
	<i>4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno</i>	
	<i>di cui all'articolo 14, comma 16, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2010,</i>	
	<i>n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con</i>	
	<i>diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,</i>	
	<i>nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento co-</i>	
	<i>munale.”</i>	
	5	

	1.3. La mancata emanazione del regolamento statale recante la normativa ge-	
	nerale di attuazione dell'imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 del citato	
	art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, ne legittima la disciplina da parte dei regolamenti	
	comunali, adottati ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.	
	446 (<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli</i>	
	<i>scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addi-</i>	
	<i>zionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi</i>	
	<i>locali</i>), come previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma 3.	
	1.4. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno adottato dal	
	Comune di Loano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del	
	6.12.2017, modificato con deliberazione n. 54 del 30.12.2020, qualifica “ <i>re-</i>	
	<i>sponsabili degli obblighi tributari</i> ” il gestore della struttura ricettiva e, relati-	
	vamente alle locazioni brevi, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che	
	interviene nel pagamento dello stesso e l'eventuale rappresentante fiscale (art.	
	4), stabilisce a carico dei suddetti responsabili puntuali obblighi (artt. 7, 8, 10)	
	e prevede sanzioni amministrative pecuniarie per il caso della loro violazione	
	(art. 11).	
	1.5. Con sentenza n. 22/2016/QM del 22.9.2016, le Sezioni Riunite di questa	
	Corte hanno formulato il principio di diritto che “ <i>i soggetti operanti presso le</i>	
	<i>strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previ-</i>	
	<i>sti dall'art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del</i>	
	<i>riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da</i>	
	<i>coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti con-</i>	
	<i>tabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione</i>	
	<i>svolta</i> ”.	
	6	

	1.6. L’art. 180, comma 3, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77 ha aggiunto all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 il comma 1-ter, poi integrato dall’art. 25, comma 3-bis, del decreto-legge 22.3.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.5.2021, n. 69.	
	La novella normativa ha attribuito ai gestori delle strutture ricettive la qualifica soggettiva di <i>“responsabili del pagamento dell’imposta”</i> , già prevista per chi incassa i canoni o i corrispettivi delle locazioni brevi o interviene nel pagamento degli stessi, riconoscendo a tutti i predetti soggetti il <i>“diritto di rivalsa sui soggetti passivi”</i> , ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 (<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>), onerandoli della presentazione in via telematica della dichiarazione annuale nonché degli <i>“ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”</i> .	
	1.7. L’art. 5-quinquies del decreto-legge 21.10.2021, n. 146 (<i>Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</i>) convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2021, n. 215, inserito dalla legge di conversione e rubricato <i>“Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”</i> , ha disposto che <i>“Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”</i> .	
	2. Così tratteggiato il quadro normativo di riferimento, in continuità con	
	7	

l'uniforme giurisprudenza di questa Sezione (formatasi a partire dall'ordinanza interlocutoria n. 1/2021 e dalla sentenza n. 1/2022 e consolidatasi fino, da ultimo, alle sentenze n. 9 e n. 40 del 2024, entrambe con ampi rimandi a precedenti conformi, anche del giudice contabile d'appello, cui si rinvia ai sensi dell'art. 17, dell'Allegato 2 al Codice di giustizia contabile), va in primo luogo affermata, in via pregiudiziale, la persistente soggezione al giudizio di conto dei gestori delle attività ricettive turistiche, che continuano a rivestire la qualifica di "agenti contabili", quali riscuotitori dell'imposta di soggiorno, anche successivamente all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 5-*quiquies* del decreto-legge n. 146 del 2021.

L'introduzione di una forma di solidarietà tributaria dipendente a carico dei medesimi gestori, come responsabili d'imposta, li coinvolge *ope legis* nel rapporto tributario esclusivamente con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito e, quindi, non sarebbe corretto affermarne la piena soggettività tributaria, poiché il tributo grava pur sempre su altri soggetti. Gli esercenti le strutture ricettive, pertanto, quantunque responsabili di fronte all'ente impositore, svolgono tuttora una funzione di riscossione e riversamento, nell'interesse altrui, di denaro con finalizzazione pubblicistica, non potendosi fondatamente sostenere, secondo il nuovo disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, che le somme riscosse entrino ad ogni effetto nel patrimonio dei gestori, in capo ai quali non si configura un autonomo e proprio obbligo tributario. Il persistere del ruolo di collettore di denaro altrui per conto dell'ente impositore è, infatti, avvalorato dalla previsione, contenuta nel novellato art. 4 e, ancor prima, nel già citato art. 4 del decreto-legge n. 50/2017, "*degli ulteriori*

	<i>adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale</i> ”, così da rendere	
	i gestori partecipi dell’attività amministrativa di esazione tributaria (per quanto	
	concerne, più specificamente, gli obblighi di rendicontazione incombenti su	
	tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico, tra i quali vanno annoverati	
	gli esattori dei tributi, si rimanda alla sentenza di questa Sezione n. 21/2024).	
	3. Può, dunque, procedersi all’esame del conto.	
	In generale, il conto giudiziale <i>“si sostanzia nel documento contabile conte-</i>	
	<i>nente la dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fatti gestionali, per</i>	
	<i>le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al fine di determinare la sfera di</i>	
	<i>responsabilità restitutoria dell’agente contabile nei confronti dell’amministra-</i>	
	<i>zione”</i> (Sez. Liguria, n. 60/2023). Oggetto dell’esame giudiziale è il conto	
	dell’agente contabile da intendere <i>“non come mero <atto>, ma come stru-</i>	
	<i>mento che consente di accedere al <rapporto gestorio>, al fine di accertare</i>	
	<i>la posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione sulla base della do-</i>	
	<i>cumentazione probatoria inerente all’attività svolta”</i> (Id. ult. cit. e giurispru-	
	denza ivi citata).	
	Il conto n. 38743 è effettivamente compilato in modo irregolare, poiché riporta	
	esclusivamente gli importi riscossi e non anche quelli versati, non consentendo	
	dunque, in prima battuta, di verificare la correttezza dei versamenti e conse-	
	guentemente la sussistenza di eventuali responsabilità.	
	Con la memoria difensiva, la sig.ra Spinoglio ha depositato copia di n. 3 con-	
	tratti di locazione di alloggio ammobiliato per uso vacanze per i periodi 1-	
	15.7.2018, 1-15.8.2018 e 19.8.2018-1.9.2018 nonché copia del bonifico del	
	15.11.2018, attestante il versamento in favore del Comune di Loano delle	
	somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno.	
	9	

	Sussistono, quindi, i presupposti per poter pronunciare il discarico dell'agente contabile.	
	Deve, invece, dichiararsi l'irregolarità del conto deferito al collegio.	
	Questa Sezione ha già osservato al riguardo che <i>“La responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a mente del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza di requisiti formali del conto (Sez. II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura non formale (Sez. Liguria, n. 78/2023; Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008)”</i> (Cfr., Sez. Liguria, n. 101/2023).	
	4. Il Collegio ritiene, infine, di non accogliere le conclusioni del Pubblico	
	10	

	Ministero nella parte in cui si chiede di “ordinare all’agente contabile di redi-	
	gere nuovamente il conto della riscossione dell’imposta di soggiorno, com-	
	prensivo della determinazione del tributo accertato”.	
	Al riguardo si rinvia, ancora alla stregua del citato art. 17 dell’Allegato 2 al	
	Codice di giustizia contabile, alle motivazioni espresse nella già menzionata	
	sentenza di questa Sezione n. 21/2024, la quale ha affermato che il conto giu-	
	diziale dell’imposta di soggiorno deve essere presentato alla stregua del mo-	
	dello 21 approvato con d.P.R. n. 194/1996 e che nel medesimo non è necessario	
	indicare anche la voce relativa all’accertamento delle entrate da riscuotere, os-	
	servando che eventuali omesse esazioni dell’imposta dovuta nell’annualità di	
	riferimento, attendendo alla sfera tributaria, sono estranee alla giurisdizione di	
	questa Corte.	
	5. Un’ultima notazione riguarda gli obblighi incombenti sull’ente locale	
	nell’ambito del complesso procedimento di formazione del conto da depositare	
	presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente compe-	
	tente.	
	Nel caso di specie, nella relazione n. 410/2023, il Magistrato istruttore ha rife-	
	rito che, in esito a propria richiesta, il 29.12.2020 l’Ente locale ha trasmesso la	
	determinazione dirigenziale n. 1083/2020 (con la quale è stata integrata la de-	
	terminazione di parifica n. 259/2019) e la relazione del Revisore al Rendiconto	
	2018 (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29.4.2019).	
	Nella stessa data del 29.12.2020 l’Amministrazione ha poi inviato la relazione	
	integrativa del Revisore.	
	Al riguardo, si ritiene di dover richiamare il dovere dei funzionari responsabili	
	delle competenti strutture comunali e degli organi di controllo interno di	
	11	

	procedere ad una scrupolosa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi	
	concernenti la gestione dell'imposta di soggiorno e, dunque, della corretta	
	compilazione dei relativi conti giudiziali da parte dei soggetti a ciò tenuti.	
	6. La natura processuale del giudizio di conto impone la statuizione sulle spese.	
	Nelle ipotesi di fissazione dell'udienza di discussione si applicano, infatti, tutti	
	i principi della giurisdizione contenziosa con conseguente operatività del det-	
	tato generale dell'art. 31 c.g.c. (con l'esclusione della disposizione del secondo	
	comma, concernente i soli giudizi di responsabilità).	
	Nel caso oggi all'esame deve essere valorizzata la circostanza che l'agente	
	contabile, diversamente che in analoghe vicende recentemente vagliate da que-	
	sto Collegio, abbia documentalmente provato la corrispondenza tra riscosso e	
	versato e dunque l'insussistenza di ammanchi forieri di danno per l'erario.	
	In continuità con la giurisprudenza di questa Sezione, pertanto, <i>“le spese pos-</i>	
	<i>sono essere compensate, giusta Corte cost. n. 77/2018, in considerazione della</i>	
	<i>mananza di un danno risarcibile”</i> (sentenza n. 100/2023).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,	
	DISCARICA	
	l'agente contabile SPINOGLIO Enrica, in qualità di proprietaria dell'unità im-	
	mobiliare destinata a locazioni brevi sita in Loano, via Aurelia n. 376/3, nei	
	termini di cui in motivazione;	
	DICHIARA IRREGOLARE	
	il conto n. 38743, relativo alla riscossione e gestione dell'imposta di soggiorno	
	per l'anno 2018.	
	12	

[illegible]

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
--	--	--

	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2024.	
--	---	--

	L'Estensore	Il Presidente f.f.	
--	-------------	--------------------	--

	L'Estensore	Il Presidente f.f.	
--	-------------	--------------------	--

	(Adriana Del Pozzo)	(Alessandro Benigni)	
--	---------------------	----------------------	--

	(Adriana Del Pozzo)	(Alessandro Benigni)	
--	---------------------	----------------------	--

	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
--	-------------------	-------------------	--

	F.to digitalmente	F.to digitalmente	
--	-------------------	-------------------	--

Depositato in Segreteria il 27 giugno 2024	
--	--

	per Il Direttore della Segreteria Il Funzionario Amm.vo	
--	--	--

	per Il Direttore della Segreteria Il Funzionario Amm.vo	
--	--	--

	(Dott. Luca Ughetti) F.to digitalmente	
--	---	--

	(Dott. Luca Ughetti) F.to digitalmente	
--	---	--